



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 66 del 27/09/2019

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI CASALUCE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Antonio Tatone	Si	
Vicesindaco	Carmela Incertopadre	Si	
Assessore	Dott. Nazzaro Pagano		Si
Assessore	Stefano Sembiente	Si	
Assessore	Pasquale Felaco	Si	
Assessore	Maddalena Zaccariello	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Pignetti che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI CASALUCE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di

soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009.

Seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni: per gli enti locali, l'approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Infatti il d.lgs. n. 118/2011 ha previsto in primo luogo l'adeguamento ai principi contabili generali oltre che l'ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il citato d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati. Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate". Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Con riferimento all'obbligo di consolidamento, il comune di Casaluce non è stato un ente sperimentatore, pertanto è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio consolidato dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016.

La scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4, quindi il 30.09.2018, con riferimento al 2018;

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale.

In particolare, l'art. 11bis del d.lgs. n. 118/2011 dispone che: **Art. 11-bis Bilancio consolidato**

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

L'articolo 18, comma 1, del dlgs 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016.

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, che gli enti capogruppo definiscano il perimetro per il consolidamento dei conti con la predisposizione di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e vanno approvati dalla Giunta Comunale ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011 agli artt. articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

I componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica** sono così definiti:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 1. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 2. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 3. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

4. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
5. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - 1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - 2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi. Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

Lo stesso principio contabile 4/4, al fine di stabilire il perimetro del consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 – Gruppo

Amministrazione Pubblica- possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 – Gruppo Bilancio Consolidato.

Gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1%

del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto "significative" ancorché matematicamente non rilevanti.

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Casaluce i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2018, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 28.05.2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

voce	Dati comune rendiconto 2018	10% soglia di irrilevanza
Totale dell'attivo	31.081.497,67	3.108.149,76
Patrimonio netto	9.507.112,12	950.711,21
Totale ricavi caratteristici	10.801.252,76	1.080.125,27

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal servizio finanziario, congiuntamente agli altri sevizi, ai fini della identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. il comune non ha organismi strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
2. il comune non ha enti strumentali controllati , ai sensi dell'art. 11-ter c.1 del d.lgs. n. 118/2011;
3. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter c. 2 del d.lgs. n. 118/2011:

Ente/tipologia/attività svolta	% partecipazioni comune	% partecipazione pubblica	Consolidamento (SI-NO)	Considerazioni di rilevanza	note
ATO2- ENTE AMBITO NAPOLI VOLTURNO – AUTORITA- in liquidazione - consorzio pubblico di funzioni Delibera C.S. 23/2017	0,352	100%	NO	inferiore a 10%	
ENTE IDRICO CAMPANO - consorzio pubblico di funzioni – DCC 17/2016 art 23 statuto	0,172	100%	NO	inferiore a 10%	
ENTE d'AMBITO - consorzio pubblico di funzioni DGR 107/2016	1,090	100%	NO	inferiore a 10%	
ASSOCIAZIONE ASMEL	N.D.	100%	NO	inferiore a 10%	

4. il comune non ha società controllate, ai sensi dell'art. 11quater d.lgs. n. 118/2011;
5. il comune ha società partecipate, ai sensi dell'art. 11quinquies d.lgs. n. 118/2011, per le quali

la situazione è la seguente:

Ente/tipologia/attività svolta	% partecipazioni comune	% partecipazione pubblica	Consolidamento (SI-NO)	Considerazioni di rilevanza	note
ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	0,65	100	NO	inferiore a 10%	

Visto il Decreto del 11.08.2017 di aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Chiarito che l'unica società partecipata non è destinataria di affidamenti diretti per cui resta irrilevante ai fini del consolidamento;

Conseguentemente non vi sono organismi, enti, società da includere nel perimetro del consolidamento, ai fini del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018. Il comune non sarà tenuto né alla redazione, né all'approvazione del bilancio consolidato;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del tuel

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Casaluce.

Ente/tipologia/attività svolta	% partecipazione comune	% partecipazione pubblica	Consolidamento (SI-NO)	Considerazioni di rilevanza	note
ATO2- ENTE AMBITO NAPOLI VOLTURNO – in liquidazione consorzio pubblico di funzioni	0,352	100%	NO	inferiore a 10%	
ENTE IDRICO CAMPANO - consorzio pubblico di funzioni	0,172	100%	NO	inferiore a 10%	
ENTE d'AMBITO - consorzio pubblico di funzioni	1,090	100%	NO	inferiore a 10%	
ASSOCIAZIONE ASMEL	n.d.	100%	NO	inferiore a 10%	
ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.	0,65	100%	NO	inferiore a 10%	

2) di dare atto che non si ravvisano enti, aziende, società componenti il GAP compresi nella cd Area o Perimetro di Consolidamento e che, pertanto, il Comune non è tenuto né alla redazione, né all'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta sopra riportata;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,

D E L I B E R A

APPROVA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RENDE con seconda e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267

Proposta di Giunta Comunale Num. 3 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI del 27/09/2019 ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI CASALUCE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 27/09/2019

Il Responsabile dell'Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
F.to Antonio Tatone**

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Stefania Pignetti**

Referto di pubblicazione

Reg. Pubbl. N. **958**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI
visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/10/2019 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico**

Per copia conforme all'originale

Lì, 07/10/2019

**Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 07/10/2019 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 07/10/2019

**Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino**